

DIRITTO
Processuale Penale
RITO «ABBREVIATO»

Prof. Adabella Gratani



DIRITTO
Processuale Penale
RITO «ABBREVIATO»

Prof. Adabella Gratani

Impugnazione



ABBREVIATO

Notifica della sentenza ex art. 442 cpp?



**Corte Cassazione Penale,
SS.UU., n. 698, del 13.01.2020
Aderisce al 2 orientamento**

Ratio - si ritiene che gli artt. 442, comma 3, cpp. e 134 disp. att.cpp siano implicitamente abrogati ex L. 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la nuova disciplina sull'assenza, *volta a garantire l'effettiva conoscenza del processo ed a ricondurre ad una determinazione consapevole e volontaria la mancata partecipazione dell'imputato, rappresentato ad ogni effetto dal suo difensore,* **e ha modificato, altresì, l'art. 548, comma 3, cpp abolendo l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace.**

Art. 442. Decisione.

1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
- 1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto.
3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.
4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.

1. ORIENTAMENTO - Cass.Penale, n° 28491 del 10/07/2009

La contumacia dell'imputato nel rito abbreviato non esclude la pienezza del contraddittorio e, conseguentemente, l'avviso di deposito della sentenza col suo estratto va notificato anche all'accusato assente dal giudizio.

2. ORIENTAMENTO Cass.Penale, n° 22831, Sezione IV Penale, 23 maggio 2019

A SEGUITO della sentenza emessa col rito abbreviato non deve essere notificata all'imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio (FATTO: detenuto agli arresti domiciliari che aveva espressamente rinunciato a comparire).

ABBREVIATO

Impugnazione art. 443 cpp

Art. 443. Limiti all'appello.

1. L'imputato e il pubblico ministero **non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.**

(...)

3. **Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna**, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.

- la **sentenza di primo grado** è sempre appellabile dall'**imputato** a nulla rilevando il fatto che sia stata emessa a seguito di **giudizio abbreviato**.
- regola del "divieto di riformare in peggio" la sentenza di primo grado, a meno che questa non sia stata appellata anche dal **pubblico ministero**

Corte Cost. sentenza 6 febbraio 2007 n. 26

Ill.cost. dell'[art. 443, comma 1, c.p.p.](#), come modificato dall'art. 2 della [L. 20 febbraio 2006, n. 46](#) (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), **nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente**

IMPUGNAZIONE ABBREVIATO – poteri d'ufficio? art. 603 cpp

principio devolutivo

ex ART. 597, co. I c.p.p., in forza del quale la cognizione del giudice d'appello è limitata ai motivi proposti e non può estendersi a punti diversi da quelli toccati dall'impugnazione

LA REGOLA DEL <<RECUPERO>>

Cass. Penale, Sez. Terza, sent. n. 7012 del 14/02/2018

Qualora l'imputato, a seguito del rigetto da parte del GUP della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, non riproponga tale richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e chiedi di definire il processo con giudizio abbreviato secco
LA MEDESIMA RICHIESTA CONDIZIONATA non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cpp.

Cass. Penale, Sez. Prima, n. 12818 del 23/04/2020

La richiesta del rito abbreviato secco, dopo il rigetto dell'Abbreviato Condizionato,
Non consente in appello la doglianza della mancata acquisizione della prova condizionata

Resta la sola facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3.

IMPUGNAZIONE -ABBREVIATO

Diminuyente della pena – effetto premiale?

principio devolutivo

di cui al ART. 597, co. I c.p.p., in forza del quale la cognizione del giudice d'appello è limitata ai motivi proposti e non può estendersi a punti diversi da quelli toccati dall'impugnazione

E' escluso in giurisprudenza che il giudice d'appello possa applicare **d'ufficio sanzioni sostitutive brevi, non richieste in sede di impugnazione**, al di fuori delle ipotesi tassativamente individuate nell'art. 597 co V c.p.p. ovvero

- possono essere applicate anche di ufficio :
- la [sospensione condizionale della pena](#) [163 c.p.],
- la [non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale](#) [175 c.p.]
- e una o più circostanze attenuanti [62, 62 bis c.p.];
- il [giudizio di comparazione](#) a norma dell'articolo 69 del codice penale.

IMPUGNAZIONE

effetto devolutivo art. 597 cpp



principio devolutivo

di cui al ART. 597, co. I c.p.p., in forza del quale la **cognizione** del giudice d'appello è limitata ai motivi proposti e non può estendersi a punti diversi da quelli toccati dall'impugnazione

Nel rispetto dell'effetto devolutivo, l'obbligo di **motivazione** è limitato a quanto **dedotto** con l'atto di **impugnazione** e in presenza di sopravvenuti presupposti applicativi, anche a quanto dedotto e richiesto in sede di **discussione**, dovendo la parte manifestare in giudizio un reale e concreto interesse all'applicazione della [sospensione condizionale della pena](#)

Cass. pen., Sez. Unite, Sent. n. 22533/19

→ nel caso specifico in cui **non abbia espressamente formulato richiesta di applicazione del beneficio della sosp condiz pena**, non è legittimato ad impugnare la [sentenza](#) per omessa motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e).

**IMPUGNAZIONE DELL'ABBREVIATO Diminuento in appello
-effetto premiale automatico ?**

IMPUGNAZIONE -ABBREVIATO

Diminuente in appello –effetto premiale automatico

FATTO

1 GRADO a seguito richiesta di giudizio abbreviato, condannava l'imputato alla pena di due mesi di arresto per il reato di cui all'art. **699 c.p.**, **porto abusivo di armi (SENZA LICENZA PER IL PORTO D'ARMI BIANCHE)** *per aver portato fuori dall'abitazione un coltello a serramanico, operando una riduzione della pena di un terzo in ragione del rito abbreviato.*

2 GRADO lamentava l'erronea qualificazione giuridica del fatto, atteso che la condotta sarebbe riconducibile all'art. 4 commi II e III L. 110/1975 (**PER IL PORTO INGIUSTIFICATO DI OGGETTI ATTI A OFFENDERE**) E l'erronea riduzione della pena, operata nella misura di un terzo anziché della metà, come stabilito dall'art. 442 c.p.p. per le contravvenzioni.

GIUDICE d'appello, in accoglimento del gravame,

- **riqualificava** il fatto ai sensi dell'art. 4 l. 110/1975.
- pur ravvisando la fondatezza del motivo di impugnazione relativo all'erronea diminuzione della pena, **non operava alcuna riduzione della stessa.**

2 ORIENTAMENTO

l'art. 597 c.p.p. esclude il riconoscimento in appello **di effetti di ulteriore favore** in seguito all'irrogazione in primo grado di una pena illegale vantaggiosa in virtù del **principio di intangibilità della pena** in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero.

1 ORIENTAMENTO

possibilità per il giudice d'appello di applicare la **riduzione della metà prevista dall'art. 442 c.p.p. anziché di un terzo** quando la pena irrogata **non** rispetti la cornice edittale e sia favorevole all'imputato.

Cass. Pen. SS.UU., ud. del 17-12-2020 – dep. 26 febbraio 2021 n. 7578

-violazione dei minimi edittali e riduzione della pena in appello ai sensi dell'art. 442 c.p.p. *una volta riconosciuta la fondatezza del motivo* relativo all'illegittima riduzione della pena in misura inferiore a quella prevista per legge, occorre rideterminare la riduzione di pena nella misura corretta.

IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA ABBREVIATO

Diminuyente della pena – effetto *premiale retroattivo*

1 caso dopo la legge Orlando

l'applicazione retroattiva del secondo comma dell'art. 442 cpp, così come modificato dalla legge n. 103/2017. più favorevole al reo, anche alle **fattispecie anteriori**, riconducendo l'intera operazione applicativa nell'alveo dell'art. 2, quarto comma, cp, a condizione che non sia stata pronunciata **sentenza irrevocabile**

[Cass. Pen., Sez. 4, Sent. 15 dicembre 2017 \(dep. 11 gennaio 2018\), n. 832](#)

«l'art. 442, secondo comma, cod. proc. pen., come novellato dalla l. n. 103 del 2017, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è **diminuita della metà, anziché di un terzo, se si procede per una contravvenzione, pur essendo disposizione processuale, comporta un trattamento sostanziale sanzionatorio più favorevole** e si applica come stabilisce l'art. 2, quarto comma, cod. pen., anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile».

IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA ABBREVIATO

Sentenza **irrevocabile** IN / OUT dibattimento



.....che non sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile

L'art. 654 cod. proc. pen., nell'attribuire
alla sentenza penale **irrevocabile**, di
condanna o assoluzione, **efficacia di
giudicato nel giudizio civile o
amministrativo**, condiziona tale
efficacia all'avvenuta pronuncia della
sentenza a seguito di dibattimento.

Cassazione Civile SS.UU. n. 674 del 19 gennaio 2010

La sentenza pronunciata con le forme del rito abbreviato
**non è idonea ad esplicare i suoi effetti nei giudizi civili o
amministrativi**,
salvo in quelli per le restituzioni o il risarcimento dei danni.

dovendosi ritenere, in tali ipotesi, che la corrispondenza
dell'oggetto della controversia civile nella sede penale e in quella
civile o amministrativa abbia indotto il legislatore a prevedere,
con le disposizioni di cui agli artt. 651, secondo comma, e 652,
secondo comma, cod. proc. pen., una differente
regolamentazione.

Continuazione- reati giudicati con riti diversi

ABBREVIATO e ORDINARIO- diminuzione?

1 ORIENTAMENTO -in caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e altri giudicati con rito abbreviato, *anche se sono quelli giudicati con rito alternativo ad integrare la violazione più grave, la diminuzione per il rito si applica solo per tali reati e non su quelli satellite giudicati con il rito ordinario.* (Cass. Pen., Sez. V, 20 giugno 2014, n. 47073).

❑ 2 ORIENTAMENTO
❑ se la violazione più grave è un reato giudicato con il rito abbreviato, la riduzione di un terzo della pena **deve essere operata per tutti i reati, come ultima operazione aritmetica da eseguire sulla pena complessiva** determinata aumentando la pena base per la continuazione con i reati satellite (Cass. pen., Sez. V, 28 novembre 2016, n. 12592).



Cass.Penale, SS.UU., 26/07/2018 n° 35852

1 ORIENTAMENTO

La diminuzione di un terzo contemplata dall'[art. 442, comma 2, c.p.p.](#), non può essere estesa oltre i casi previsti espressamente dalla legge. L'applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi deve operare la riduzione di un terzo.

RATIO

- **sulla natura processuale della riduzione** della pena e sulla conseguente applicabilità solo alle pene inflitte per i reati giudicati, per scelta dell'imputato, con quel rito
- **l'autonomia dei procedimenti** e
- l'applicazione del principio di premialità esigono che la **diminuzione venga riconosciuta esclusivamente in relazione al rito celebrato in forma contratta** e non sono consentite estensioni della disciplina di favore oltre i casi espressamente stabiliti.

DIRITTO
Processuale Penale
RITO «ABBREVIATO»

Prof. Adabella Gratani

Grazie dell'attenzione